ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3794 del 13/08/2020

Oggetto ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA

AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: EL.MA S.R.L. ATTIVITÀ: LAVORAZIONI CONTO TERZI CON MACCHINE UTENSILI CARPENTERIA METALLICA

SVOLTA IN COMUNE DI ALSENO

Proposta n. PDET-AMB-2020-3912 del 12/08/2020

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Dirigente adottante ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tredici AGOSTO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: EL.MA S.R.L.

ATTIVITÀ: LAVORAZIONI CONTO TERZI CON MACCHINE UTENSILI CARPENTERIA METALLICA SVOLTA IN COMUNE DI ALSENO

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitavi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta EL.MA S.R.L. (C F. 01783230335), con sede legale in Alseno, via Emilia Ovest n° 170, trasmessa dal SUAP del Comune di Alseno in data 7/03/2020 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 37594 del 9/3/2020, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "lavorazioni conto terzi con macchine utensili carpenteria metallica" da svolgersi nello stabilimento sito in Alseno, via Emilia Ovest n. 170, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;

- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 per quanto attiene all'impatto acustico;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90 e richiesta integrazioni, trasmessa con nota prot. n. 40946 del 16.3.2020;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. Arpae n. 54058 del 14/4/2020 e n. 76142 del 26/5/2020;

Preso atto che:

- le emissioni convogliate derivano dalle lavorazioni con macchine utensili (emissioni E1, E2, E3) e da quelle di saldatura con relativa smerigliatura (E4);
- è previsto un consumo di 50 kg/anno di filo per saldatura e viene stimato un consumo di olio emulsionabile introdotto all'interno delle macchine utensili per la lubrorefrigerazione pari a circa 3500 kg/anno;
- sono presenti macchine non presidiate da impianti di aspirazione (seghetti e stozze/scanalatrici di piccole dimensioni): il gestore ritiene che non producano emissioni diffuse in quanto operanti a basse velocità di movimento degli utensili lavoratori; per raffreddare gli utensili lavoratori durante le fasi di lavoro viene impiegato un flusso di lubrorefrigerante (lo stesso utilizzato nelle altre macchine utensili), indirizzato sulla zona di lavoro mediante apposito ugello e composto dal 94% di acqua e dal 6% di olio emulsionabile: il gestore ipotizza che solo una piccolissima parte dei 3500 Kg/anno utilizzati sia ricircolato in queste macchine e viene affermato che l'installazione di impianti di aspirazioni, oltre che particolarmente onerosa, non sarebbe utile a captare una quantità apprezzabile di inquinanti;
- risulta presente un impianto termico civile ricadente nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e quindi non soggetti all'autorizzazione del titolo I della medesima parte quinta;

Atteso che il SUAP, in relazione all'istanza di che trattasi, non ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori titoli oltre all'AUA e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art.4 del DPR 59/2013 per l'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 della L.241/90 da parte dell'autorità competente;

Considerato che, con nota prot. n. 56230 del 17.4.2020, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/902 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Rilevato che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 85438 del 15.6.2020 Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: <u>parere favorevole</u> con prescrizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;
- nota prot. n. 53054 del 8.5.2020 (prot. Arpae n. 67508 del 8.5.2020) Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, richiamando quanto segue: a) al fine di ridurre le emissioni diffuse e garantire l'efficacia dell'impianto di saldatura, tenuto conto della portata prevista, la cappa di aspirazione dovrà essere utilizzata ad una distanza non superiore a 25 cm. dal punto di emissione; b) visto l'uso dell'impianto anche per piccoli ritocchi di molatura, necessità che la portata del sistema venga aumentata in modo da garantire una velocità di cattura, sempre nel punto di emissione, non inferiore a 1 m/sec.; l'adozione di tali misure potrà ridurre le emissioni diffuse; c) considerata la presenza di macchine utensili con possibile formazione di emissioni diffuse di nebbie d'oli, l'efficienza degli impianti adottati e le modalità di utilizzo delle suddette macchine utensili non dovranno comportare condizioni tali da modificare i normali parametri igienici dell'ambiente di lavoro; in particolare, nella valutazione dei rischi dovrà essere determinata la natura delle eventuali sostanze aero disperse, considerato che la presenza di agenti cancerogeni e mutageni anche a livelli molto bassi, non esclude il mantenimento di una adeguata efficacia dell'impianto; d) al fine di garantire una buona omogeneità della portata si rende necessario installare una valvola sezionatrice su ogni calata da utilizzarsi quando una macchina non viene utilizzata; e) al fine di evitare una riduzione dell'efficienza degli impianti di aspirazione, necessità di reintegrare l'aria estratta con una uguale portata di aria esterna che dovrà essere ripresa lontana da fonti inquinanti in modo da garantire l'immissione di aria pulita; f) necessità di mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate con quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
- nota prot. n. 6515 del 10.7.2020 (prot. Arpae n. 99571 del 10.7.2020) Comune di Alseno:
 - o parere favorevole per le emissioni in atmosfera;
 - parere favorevole relativamente all'impatto acustico precisando quanto segue: l'attività dovrà essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico al fine di verificare che le fonti di rumore presenti non provochino il superamento dei limiti nelle aree confinanti di classe acustica inferiore: qualora tali valori fossero superati dovrà essere predisposto un piano di risanamento acustico;

Atteso che:

- con Determinazione n. 530 del 7.3.2016, era stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta EL.MA DI ELEUTERI MASSIMO (C.F. LTRMSM70H11D611R) (provvedimento conclusivo dello Sportello Unico del Comune di Alseno prot. n. 2621 del 17.3.2016), per l'attività di "lavorazioni con macchine utensili" svolta presso lo stabilimento di Alseno, via Marconi 126, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 in materia di inquinamento acustico;
- in data 16/4/2019 l'azienda EL.MA DI ELEUTERI MASSIMO (C.F. LTRMSM70H11D611R), è stata oggetto di conferimento nella società EL.MA S.R.L. (C F. 01783230335), e l'attività dell'azienda è stata trasferita dalla precedente sede di Alseno, via Marconi n. 126, alla sede attuale ubicata in Alseno, via Emilia Ovest n. 170;
- dalle verifiche d'ufficio, la ditta EL.MA DI ELEUTERI MASSIMO (C.F. LTRMSM70H11D611R) risulta cancellata dalla Camera di Commercio a far data dal 17/5/2019;

Ritenuto:

- per la motivazione sopra esposta, di dover procedere con la revoca dell'AUA di cui alla Determinazione n. 530 del 7.3.2016 rilasciata alla ditta EL.MA DI ELEUTERI MASSIMO;
- in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Visti gli artt. 103 del D.L. 18 del 17/03/2020, convertito in Legge il 24/04/2020, e 37 del D.L. n. 23 del 08/04/2020, convertito in Legge il 5/06/2020, che hanno disposto la sospensione dei termini ordinatori o perentori, endoprocedimentali e finali, nei procedimenti amministrativi;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

- di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta EL.MA S.R.L. (C F. 01783230335), con sede legale in Alseno, via Emilia Ovest n° 170, per l'attività di "lavorazioni conto terzi con macchine utensili carpenteria metallica" da svolgersi nello stabilimento sito in Alseno, via Emilia Ovest n. 170, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- 2. **di stabilire,** per quanto attiene alle <u>emissioni in atmosfera</u> ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 LAVORAZIONI CON MACCHINE UTENSILI

Portata massima	11000	Nm³/h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Nebbie di oli	5	mg/Nm ³

Sistema di abbattimento: N. 3 separatore di gocce,

N. 3 prefiltro metallico, N. 3 filtro Compact

EMISSIONE N. E2 LAVORAZIONI CON MACCHINE UTENSILI

Portata massima 7000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 8 h/g
Durata massima annua 300 gg/anno
Altezza minima 11 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 10 mg/Nm³
Nebbie di oli 5 mg/Nm³
Sistema di abbattimento: N. 2 separatore di gocce,

N. 2 prefiltro metallico, N.2 filtro filtro Compact

EMISSIONE N. E3 LAVORAZIONI CON MACCHINE UTENSILI

Portata massima 7000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 8 h/g
Durata massima annua 300 gg/anno
Altezza minima 11 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 10 mg/Nm³ Nebbie di oli 5 mg/Nm³

Sistema di abbattimento: N. 2 separatore di gocce,

N. 2 prefiltro metallico, N. 2 filtro filtro Compact

EMISSIONE N. E4 SALDATURA A FILO

Durata massima giornaliera 0,5 h/g
Durata massima annua 300 gg/anno
Altezza minima 11 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 10 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO2) 5 mg/Nm³
Monossido di carbonio (CO) 10 mg/Nm³
Sistema di abbattimento:

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti in caso di funzionamento parziale degli impianti presidiati dai sistemi di aspirazione generanti le emissioni E1, E2 ed E3;
- b) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse; in particolare la cappa di aspirazione, alla luce della portata prevista, di E4 deve essere utilizzata ad una distanza non superiore a 25 cm dal punto di emissione;
- c) i camini di emissione, identificati univocamente con scritta indelebile in corrispondenza del punto di emissione, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- d) per la verifica dei limiti di emissione indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle portate;
 - UNI EN 13284 per la determinazione delle polveri;
 - UNI EN 14792 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli ossidi di azoto:
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del monossido di carbonio;
 - UNI EN 13284 e UNICHIM 759 per la determinazione delle **nebbie di oli**;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;

- f) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad E1, E2 ed E3 devono avere una freguenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- g) fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti per E4 il gestore può non effettuare monitoraggi periodici stante l'esiguo consumo di materie prime;
- h) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- i) il gestore non deve superare un consumo annuo di filo per saldatura pari a 50 kg/anno;
- j) i consumi mensile di filo per saldatura, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- k) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfetta efficienza e le operazioni di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dei sistemi di abbattimento devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi e/o modificati non può superare un mese;
- m) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi e/o modificati ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- n) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza, ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi ad E1, E2 ed E3 effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti;

3. di fare salvo che:

- al fine di ridurre le emissioni diffuse e garantire l'efficacia dell'impianto di saldatura, tenuto conto della portata prevista, la cappa di aspirazione dovrà essere utilizzata ad una distanza non superiore a 25 cm. dal punto di emissione;
- visto l'uso dell'impianto generante l'emissione E4 anche per piccoli ritocchi di molatura, la portata del sistema andrà aumentata in modo da garantire una velocità di cattura, sempre nel punto di emissione, non inferiore a 1 m/sec;
- considerata la presenza di macchine utensili con possibile formazione di emissioni diffuse di nebbie d'oli,
 l'efficienza degli impianti adottati e le modalità di utilizzo delle suddette macchine utensili non dovranno
 comportare condizioni tali da modificare i normali parametri igienici dell'ambiente di lavoro; in particolare, nella
 valutazione dei rischi dovrà essere determinata la natura delle eventuali sostanze aero disperse, considerato che
 la presenza di agenti cancerogeni e mutageni anche a livelli molto bassi, non esclude il mantenimento di una
 adeguata efficacia dell'impianto;
- al fine di garantire una buona omogeneità della portata di E1, E2 ed E3, si rende necessario installare una valvola sezionatrice su ogni calata da utilizzarsi quando una macchina non viene utilizzata;
- per evitare una riduzione dell'efficienza degli impianti di aspirazione, occorre reintegrare l'aria estratta con una uguale portata di aria esterna che dovrà essere ripresa lontana da fonti inquinanti in modo da garantire l'immissione di aria pulita;
- le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate devono essere mantenute aggiornate a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
- l'attività dovrà essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico al fine di verificare che le fonti di rumore presenti non provochino il superamento dei limiti nelle aree confinanti di classe acustica inferiore: qualora tali valori fossero superati dovrà essere predisposto un piano di risanamento acustico;
- 4. **di revocare** la Determinazione n. n. 530 del 7.3.2016 con la quale è stata adottata l'AUA a favore della ditta EL.MA DI ELEUTERI MASSIMO (C.F. LTRMSM70H11D611R), ad oggi "cessata", relativa allo stabilimento sito in Alseno, via Marconi 126;

5. **di trasmettere** il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

6. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Alseno, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in <u>quindici (15) anni</u> dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Alseno;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed
 Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare
 riguardo agli aspetti di carattere igienico sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori
 nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.